

REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1993****recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 ⁽³⁾, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi in ecu adeguati a seguito dei riallineamenti monetari; che è opportuno completare tale elenco per tener conto degli aiuti istituiti nell'ambito dell'applicazione dei prezzi comuni in Portogallo nel 1993 e della fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3824/92 è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

1) Nella rubrica «1. CEREALI», dopo il punto 1.9 sono aggiunti i punti seguenti:

• 1.10. Aiuto alla produzione di talune varietà di riso di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ^(*).• 1.11. Aiuto ai produttori portoghesi di risone, di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 ^(**).^(*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.^(**) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.

2) Nella rubrica «8. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI», dopo il punto 8.12 è aggiunto il punto seguente:

• 8.13 Aiuto a favore dei produttori portoghesi di latte, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo ^(***).^(***) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.